

Codice DB1613

D.D. 9 gennaio 2013, n. 4

R.D. 1443/1927 e s.m.i.. Concessione mineraria per feldspati ed associati denominata "Mud di Mezzo" sita nel territorio del Comune di Alagna Valsesia (VC) ed esercita dalla Societa' Veneta Mineraria-Kreas s.r.l.. Sospensione dei lavori di coltivazione.

Visto il R.D. 29 luglio 1927, n. 1443: "Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere" e s.m.i. e il relativo regolamento emanato con D.P.R. 18 aprile 1994, n. 382;

visto il D.P.R. n. 128/1959 "Norme di Polizia delle miniere, cave e torbiere" e s.m.i. introdotte dal D. lgs. 624/1996 di recepimento delle Direttive CEE in materia di sicurezza e igiene dei lavoratori nelle attività estrattive;

visto il Decreto del Distretto Minerario di Torino n. 160/00 del 6 novembre 2000 con il quale la società Veneta Mineraria S.p.A. risultava essere titolare della Concessione mineraria per feldspati ed associati denominata "Mud di Mezzo";

vista la successiva Determinazione n. 17 del 16 gennaio 2007 della Direzione Industria della Regione Piemonte con la quale risulta titolare della Concessione Mineraria denominata "Mud di Mezzo" la società Veneta Mineraria Kreas S.r.l. con sede in Milano Viale E. Caldara, 40;

considerato che la coltivazione del giacimento minerario, a seguito della classificazione ex R.D. 1443/1927 e s.m.i., è patrimonio indisponibile dello Stato, riveste carattere di pubblica utilità;

vista la Denuncia di esercizio del 27 dicembre 2011, acquisita con prot. n. 16652 del 29 dicembre 2011, dalla quale risultano nominati le figure previste dal D.P.R. 128/59 così come modificato dal D. lgs. 624/96 e s.m.i., la sospensione dei termini;

vista l'istanza in data 27 dicembre 2011 della Società Veneta Mineraria Kreas S.r.l. con sede legale in 20122 Milano Viale E. Caldara, 40, con la quale la suddetta Società ha richiesto la sospensione dei lavori per tutto il 2012;

vista la Determinazione n. 51 del 13.02.2012 della Regione piemonte - Direzione Attività Produttive con la quale si autorizzava la sospensione dei lavori fino al 31 dicembre 2012;

considerato che la Società Veneta Mineraria Kreas S.r.l. ha adempiuto alle prescrizioni contenute nella citata Determinazione di sospensione dei lavori;

vista l'istanza in data 5 dicembre 2012 della Società Veneta Mineraria Kreas S.r.l. con sede legale in 20122 Milano Viale E. Caldara, 40, con la quale la suddetta Società ha richiesto la sospensione dei lavori per tutto il 2013;

visto l'art. 26 del citato R.D. 1443/27;

visti gli Atti d'Ufficio;

tutto ciò premesso

vista la legge 16 maggio 1970, n. 281 – provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario;

vista la legge regionale 29 dicembre 1971, n. 1: "Norme per l'istituzione e l'applicazione dei tributi propri della Regione Piemonte" e s.m.i.;

vista la Legge 30 luglio 1990, n. 221 "Nuove Norme per l'attuazione delle politica mineraria";

vista la Legge 24 dicembre 1993, n. 537, relativa ad interventi correttivi di finanza pubblica;

vista la Legge 23 dicembre 1994, n. 724, relativa a misure di razionalizzazione della finanza pubblica;

visto il D. lgs. 31 marzo 1998, n. 112: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali" e s.m.i.;

vista la L.R. 44/2000;

visti i D.P.C.M. 12 ottobre 2000, 13 novembre 2000 e 22 dicembre 2000, con i quali le funzioni amministrative in materia di Miniere sono state conferite alle Regioni, come previsto dal citato D. lgs. 112/1998 a decorrere dal 1° gennaio 2001;

visto il Decreto del Min. dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2005: "Aggiornamento degli importi fissi dell'imposta di bollo e delle tasse sulle concessioni governative ai sensi dell'art. 1, comma 300 della L. 311/04";

vista la l.r. 21 aprile 2006 n. 14 "legge Finanziaria 2006", successivamente modificata dalla l.r. 13 novembre 2006, n. 35 e dalla l.r. 23 aprile 2007, n. 9 ed in particolare l'art. 2 della l.r. 9/2007 che conferma nell'ordinamento regionale, l'istituto del diritto di escavazione a carico degli esercenti le cave o miniere, a fronte dei pregiudizi all'ambiente e alle infrastrutture pubbliche derivanti dall'esercizio dell'attività estrattiva.

IL DIRETTORE

visto il D. lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

visto l'art. 17 della l.r. 23/2008;

determina

1. di autorizzare la sospensione dei lavori di coltivazione per tutto l'anno 2013 (e cioè fino al 31 dicembre 2013) con le seguenti prescrizioni:
 - a. il titolare deve assicurare, per tutto il periodo di sospensione dei lavori, l'accessibilità ai luoghi ed in particolare a quelli in sotterraneo;
 - b. il titolare deve garantire il buon funzionamento del sistema di monitoraggio installato ed assicurarne la regolare manutenzione;
 - c. sono fatte salve le prescrizioni e gli obblighi già emanati e relativi al sistema di monitoraggio installato;
 - d. deve essere impedito, tramite opportune misure da porre in atto, l'accesso a terzi ai luoghi di lavoro;
2. di autorizzare il titolare della Concessione ad effettuare prelievi e lavorazioni del materiale già abbattuto e presente in cumulo (rimanenze) presso l'area di miniera alle seguenti condizioni:
 - a. il prelievo e l'eventuale lavorazione delle rimanenze potrà avvenire solamente se finalizzato a prove industriali per altri impieghi del materiale al fine della ripresa dei lavori, così come riportato nell'istanza prima citata;
 - b. il prelievo e/o l'eventuale successiva lavorazione del materiale giacente (rimanenze) dovrà essere comunicato almeno 8 (otto) giorni prima al Settore Scrivente per le considerazioni del caso;
 - c. il prelievo e/o l'eventuale successiva lavorazione dovrà interessare solo ed esclusivamente il minerale utile già abbattuto;
3. e' fatto divieto assoluto di operare con macchine e mezzi in aree sulle quali non siano depositate le rimanenze, se non per giustificato motivo od effettuare lavorazioni di abbattimento e/o comminazione di qualunque natura se non quelli di cui al punto 2 della presente Determina;
4. nel caso siano rilevate situazioni di potenziale pericolo per il giacimento o per le opere ivi presenti o nei confronti di terzi, dovrà essere data immediata comunicazione al Settore scrivente per i provvedimenti del caso;
5. il titolare della Concessione è tenuto a corrispondere, a far data dalla scadenza di quanto già versato, il canone di concessione annuo anticipato, aggiornato dall'Amministrazione Regionale come previsto dalle rispettive norme di riferimento;
6. la ripresa dei lavori di coltivazione potrà avvenire solamente dietro presentazione di relativa istanza e successivo atto scritto del Settore regionale competente .

7. è fatto salvo quanto potrà essere impartito da Settore scrivente in applicazione al D.P.R. 128/59 e D.lgs 624/96.

Avverso la presente determinazione è ammessa, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo regionale per il Piemonte, entro il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di ricevimento, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Il Direttore regionale
Giuseppe Benedetto